



Città di Bassano del Grappa

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvazione Delibera C.C. 65 del 10/11/2022

Modifiche:

- Delibera C.C. 87 del 19/12/2024;

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Ambito e scopo del regolamento	pag.	3
Art.	2	Determinazione delle tariffe, agevolazioni ed esenzioni	pag.	3

TITOLO II - SOGGETTI, PRESUPPOSTI E BASE IMPONIBILE

Art.	3	Presupposto impositivo e base imponibile	pag.	3
Art.	4	Soggetto attivo	pag.	4
Art.	5	Soggetti passivi	pag.	4
Art.	6	Esenzioni	pag.	4
Art.	7	Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	pag.	5
Art.	8	Misura dell'imposta	pag.	6
Art.	9	Versamenti	pag.	6

TITOLO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art.	10	Controllo delle denunce e dei versamenti	pag.	7
Art.	11	Disposizioni in tema di accertamento e sanzioni amministrative tributarie	pag.	7
Art.	12	Sanzioni amministrative non tributarie	pag.	8
Art.	13	Rimborsi	pag.	8
Art.	14	Interessi	pag.	8
Art.	15	Contenzioso	pag.	8

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	16	Entrata in vigore	pag.	8
Art.	17	Norme finali ed abrogazioni	pag.	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta di soggiorno del Comune di Bassano del Grappa, già istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 febbraio 2011, n. 23 con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 20 giugno 2013.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Le norme regolamentari di seguito esposte, non si applicano se incompatibili o sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2 – Determinazione delle tariffe, agevolazioni ed esenzioni

1. Compete alla Giunta comunale, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale, la determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno, con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni (esenzioni e/o riduzioni), nonché i soggetti destinatari delle medesime vengono individuate nel presente regolamento.
3. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale il versamento dell'imposta può essere differito, sospeso o esonerato in caso di pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

TITOLO II – SOGGETTI, PRESUPPOSTI E BASE IMPONIBILE

Articolo 3 – Presupposto impositivo e base imponibile

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bassano del Grappa disciplinate dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo, agriturismo e alberghiera, comprese le locazioni turistiche.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo, come definito dall'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è il Comune di Bassano del Grappa.

Articolo 5 – Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 4 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Bassano del Grappa.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del D. Lgs 23/2011 e dell'art. 4 comma 5 ter del D. L. 50/2017 il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al comune di Bassano del Grappa.

Articolo 6 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Bassano del Grappa;
 - b. Il personale dipendente (qualunque sia la modalità di attivazione del rapporto di lavoro) del gestore della struttura ricettiva situata nel territorio comunale che svolge attività nella struttura medesima;
 - c. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - d. gli appartenenti alle forze armate, di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - f. gli insegnanti accompagnatori di scolaresche, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e un accompagnatore ogni 25 partecipanti;

- g. le persone disabili la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoga disposizione dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - h. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente e di due accompagnatori nel caso di minorenni;
 - i. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - j. coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel solo caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune.
2. Le esenzioni di cui alle lettere g), h) ed i) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante la generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
 3. Per le esenzioni di cui alla lettera j), il gestore delle strutture ricettive deve inviare, in allegato alla comunicazione trimestrale, l'elenco dei beneficiari e il relativo periodo di pernottamento.

Articolo 7 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento canone della locazione breve è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta di soggiorno presso la propria struttura ricettiva e a versare e rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. Fanno inoltre capo ai soggetti sopra indicati i seguenti obblighi:
 - a) informare colui che soggiorna dell'applicazione, della misura e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di avvisi e altri strumenti ritenuti idonei;
 - b) presentare al Comune una dichiarazione di inizio attività e di fine attività anche ai fini dell'imposta di soggiorno, comprensiva degli estremi catastali degli immobili nei quali esercita l'attività ricettiva;
 - c) richiedere la registrazione al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Bassano del Grappa e a verificare di essere stato accreditato;
 - d) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 10;
 - e) comunicare al Comune con periodicità trimestrale, in via telematica tramite il portale messo a disposizione sul sito comunale, effettuando l'autenticazione con il sistema di identità digitale (SPID) entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre il numero di soggetti passivi che hanno pernottato nella struttura, il numero di pernottamenti, il numero e la tipologia di esenzioni applicate, nonché l'importo corrispondentemente

incassato. La comunicazione va presentata in ogni caso anche se il numero dei pernottamenti è pari a zero, salvo il caso in cui la struttura sia aperta solo stagionalmente; in tal caso la comunicazione va presentata esclusivamente per i trimestri interessati dall'apertura. Alla comunicazione devono essere allegati gli eventuali elenchi previsti per le esenzioni dall'imposta;

- f) versare al Comune il relativo incasso entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre solare di riferimento. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è tenuto a versare comunque l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sull'ospite. Il termine sopraindicato rappresenta la scadenza ai fini degli adempimenti e per l'applicazione delle relative sanzioni. Per il versamento dell'imposta dovuta al Comune per il trimestre, verrà utilizzato l'apposito portale dedicato all'imposta di soggiorno, tramite il nodo dei pagamenti PagoPA-MyPAY. La causale verrà generata automaticamente. Il versamento va effettuato distintamente per ciascuna struttura ricettiva registrata nel portale.
- g) presentare a decorrere dall'anno 2020 la dichiarazione con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo le modalità che sono state approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022;
- h) conservare per 5 anni tutta documentazione relativa ai pernottamenti soggetti all'imposta ed alle esenzioni.

Articolo 8 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 9 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il Responsabile del pagamento dell'imposta, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

- registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale “assolta imposta di soggiorno di euro ... fuori campo applicazione iva”);
- utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell’imposta.

TITOLO III – ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Articolo 10 – Controllo delle denunce e dei versamenti

1. Il Comune verifica la correttezza delle dichiarazioni presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle a disposizione di altri enti, anche attraverso collegamenti telematici.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione Comunale può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare questionari ai gestori delle strutture ricettive e/o ad eventuali intermediari, con invito a restituirli compilati e firmati o richiedere dati o notizie;
 - Effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, secondo le norme generali che regolano l’applicazione dei tributi locali.

Articolo 11 – Disposizioni in tema di accertamento e sanzioni amministrative tributarie

1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’articolo 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Per la determinazione della sanzione si tiene conto della gravità della violazione, che sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell’ambito delle singole fattispecie e sulla recidività dei comportamenti.
3. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

4. Per l'omessa, ritardata o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
5. Le somme accertate dall'Amministrazione se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto sono riscosse coattivamente.

Articolo 12 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le violazioni del presente regolamento, alle quali va applicata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 13 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Articolo 14 – Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7 e sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Articolo 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 15-quater del D.L. 201/2011 il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai

fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

Articolo 17 – Norme finali ed abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, il titolo III della parte speciale del Regolamento delle entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31 luglio 2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 aprile 2021.
2. Nelle more dei chiarimenti normativi relativi alla qualifica di Agente contabile i soggetti di cui all'art. 5 comma 2 continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il soggetto gestore dovrà consegnare al Comune il conto giudiziale reso su modello 21 del D.P.R. n. 194/1996 utilizzando il sistema informativo comunale o con l'invio di una PEC.